

Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 15.

«Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale»

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, per ogni anno di servizio un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, adoperando allo stesso fine i criteri che l'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo), a quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo d'indennità premio di servizio, d'indennità di buonuscita, d'indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo della stessa Regione, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 19 gennaio 1974, n. 7, 9 agosto 1974, n. 37 e 29 maggio 1980, n. 47.

Le disposizioni di cui al precedente primo comma, operano dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione indipendentemente se e presso quale Ente previdenziale maturi il diritto di pensione.

Art. 2

I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono quelli prestati alle dipendenze dello Stato, degli Enti locali o altri Enti, diversi dalla Regione, soppressi o disciolti con leggi dello Stato.

Sono riconoscibili senza riscatto tutti i servizi prestati di cui al comma precedente, che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto d'impiego con la Regione, instaurati con qualsiasi Ente o Cassa previdenziale diversi da INADEL ed ENPAS ai fini dell'indennità di anzianità e di buonuscita o altro titolo analogo anche in eccedenza rispetto all'ordinamento INADEL, con onere finanziario a carico della Regione.

La Regione per il pagamento dei predetti oneri, utilizza i fondi che gli Enti disciolti o soppressi hanno versato alla Regione per analogo titolo.

L'eventuale eccedenza a copertura degli oneri predetti è a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Il personale transitato o trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di Enti, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza di rifondere a favore della Regione in un'unica soluzione per ottenere il computo del servizio prestato presso l'Ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifiuta.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a 10 anni. In questo caso però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Art. 4

I dipendenti interessati al riconsocimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di novanta giorni. Analogo adempimento dev'essere effettuato anche per

i dipendenti già collocati in quiescenza.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento INADEL per i riscatti operati dall'istituto medesimo.

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 80 milioni per il 1981, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, Il comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 17 marzo 1981

Emilio De Feo